

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

“RETE RUBICONE MODA L'IMPRONTA DEL SAPER FARE”

1. PREMESSE E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1 RETE IO SONO RUBICONE - contratto di rete ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4 ter del D.L. 10 febbraio 2009, No. 5, convertito nella Legge 9 aprile 2009 No. 33 e successive modifiche ed integrazioni, stipulato con scrittura privata autenticata nelle firme a ministero del Dott. Marco Maltoni notaio iscritto al ruolo dei distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini, rep. No. 39385 Racc. No. 26326, con la finalità di gestire iniziative e progetti comuni in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle imprese aderenti. Le imprese della RETE IO SONO RUBICONE operano nel settore dell'industria manifatturiera della moda in particolare della lavorazione delle pelli, del cuoio e materiali diversi per la realizzazione di calzature, prodotti moda ed abbigliamento, nonché altre realtà imprenditoriali le cui produzioni presentino elementi di complementarità, strumentalità e competenza applicativa con detto settore, inoltre RETE IO SONO RUBICONE è associato effettivo di CNA Forlì-Cesena.

1.2 RETE IO SONO RUBICONE è titolare della domanda di marchio collettivo europeo n. (rappresentato al successivo articolo 7), depositato in data 18 settembre 2022, nelle classi 18, 24, 25 e 26 della Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi di Nizza - XI^a (undicesima) edizione.

1.3 Il presente regolamento definisce i requisiti per la concessione dell'uso del suddetto marchio collettivo, le condizioni d'uso del medesimo, nonché l'attività di controllo e le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento.

1.4 Il presente regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Rete raggiungibile al seguente indirizzo URL: <https://www.reterubiconemoda.it/>.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- (a) **“Rete”**: RETE IO SONO RUBICONE, contratto di rete con personalità giuridica, con sede nel Comune di San Mauro Pascoli (FC) in Via dell'Indipendenza No. 12, cap 47030, codice fiscale ed iscrizione al registro imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;
- (b) **“Marchio Collettivo”**: il marchio collettivo figurativo con elementi verbali, costituito dalla dicitura “RETE RUBICONE MODA L'IMPRONTA DEL SAPER FARE”, di titolarità della Rete, oggetto della domanda di marchio collettivo europeo n. 018764094 depositata in data 18 settembre 2022, rappresentato nell'immagine riprodotta al successivo articolo 7;
- (c) **“Impresa Aderente”**: impresa attiva nell'ambito del settore dell'industria manifatturiera della moda in particolare della lavorazione delle pelli, del cuoio e materiali diversi per la realizzazione di calzature, prodotti moda ed abbigliamento, nonché altre realtà

imprenditoriali le cui produzioni presentino elementi di complementarità, strumentalità e competenza applicativa con detto settore, o di prima costituzione o la cui domanda di adesione alla Rete sia stata ammessa e che sia pertanto parte effettiva del contratto di Rete;

- (d) **“Comitato di Gestione”**: la struttura tecnico-organizzativa della Rete, costituita da un rappresentante di ogni Impresa Aderente, fino ad un massimo di sette nominati a maggioranza, calcolata per capi, dai partecipanti della Rete, a cui è, tra gli altri, conferito il mandato di effettuare controlli sui Licenziatari al fine di verificare il rispetto delle modalità e condizioni d’uso del Marchio Collettivo, oltre che della sussistenza dei requisiti di appartenenza alla Rete;
- (e) **“Assemblea degli Aderenti”**: organo interno alla Rete che, sulla base delle verifiche e dei controlli effettuati dall’Organismo di Controllo, delibera, tra gli altri compiti, in merito alla adesione e all’esclusione delle Imprese partecipanti nonché concessione, sospensione e/o revoca della Licenza d’Uso;
- (f) **“Prodotti Rivendicati”**: i prodotti rivendicati con la domanda di marchio collettivo europeo n. 018764094 depositata in data 18 settembre 2022;
- (g) **“Regolamento”**: il presente regolamento d’uso del Marchio Collettivo;
- (l) **“Sito Web”**: il sito web istituzionale della Rete raggiungibile al seguente indirizzo URL: <https://www.reterubiconemoda.it/>

3. TITOLARITÀ E FINALITÀ DEL MARCHIO COLLETTIVO

3.1 Il Marchio Collettivo è di titolarità della Rete ed è impiegato dalle imprese Aderenti in relazione ai Prodotti Rivendicati.

3.2 I Prodotti Rivendicati sono i seguenti:

- (a) **Classe 18**: *Articoli di valigeria; Astucci da viaggio in pelle; Astucci da viaggio per cravatte; Astucci in finta pelle; Astucci per chiavi; Astucci per articoli da toilette [vuoti]; Astucci per cosmetici venduti vuoti; Astucci per patenti di guida; Astucci per trucco, chiavi e altri oggetti personali; Astucci per utensili [vuoti]; Astucci portachiavi in pelle; Bagagli; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; Bauli e valigie; Beauty case non accessoriati; Borse; Borse a tracolla; Borse a tracolla per bambini; Borse alla moda; Borse da aereo; Borse da caccia; Borse da lavoro; Borse da palestra; Borse da sera; Borse da spiaggia; Borse da sport; Borse da viaggio; Borse da viaggio in materie plastiche; Borse da viaggio in finta pelle; Borse da viaggio in pelle; Borse da viaggio per scarpe; Borse da weekend; Borse di maglia; Borse di stoffa; Borse di tela; Borse diplomatiche; Borse e portafogli in pelle; Borse in pelliccia sintetica; Borse intrecciate non in metalli preziosi; Borse lavorate a maglia; Borse morbide a tracolla; Borse per la spesa in rete; Borse per libri; Borselli a mano da uomo; Borselli da uomo; Borsellini; Borsellini da cintura; Borsellini in pelle; Borsellini multiuso; Borsette; Bottoncini in pelle; Buffetteria; Cappelliere da viaggio; Cartelle; Cartelle, buste; Cartelle per la scuola; Casse in cuoio o in cartone-cuoio; Cinghia (Cuoio -); Cinghie con serratura per bagagli; Cinghie di cuoio; Cinghie in finta pelle; Cinghie in pelle per bagagli; Cinghie per borsellini; Cinghie per tracolle; Contenitori per*

biglietti da visita sotto forma di portafogli; Contenitori per monete; Cordoni in cuoio; Cuoio grezzo o semilavorato; Cuoio per scarpe; Cuoio sintetico; Custodie da viaggio; Custodie in pelle per tessere; Custodie per biglietti da visita; Custodie per cravatte; Etichette in metallo per bagagli; Etichette in pelle; Finta pelle; Fogli in finta pelle per uso industriale; Fogli in pelle per la lavorazione industriale; Guaine per molle in cuoio; Guarnizioni in cuoio per mobili; Imbracatura a tracolla per portare neonati; Imbracature per trasportare neonati; Imitazioni di cuoio; Impugnature per bastoni da passeggio; Impugnature [per borse]; Impugnature per borse della spesa; Impugnature per ombrelli; Maniglie per valige; Marsupi e borse da portare alla vita; Moleskin [imitazione del cuoio]; Ombrelli e ombrelloni; Ombrelloni da spiaggia; Organizzatori per valigie; Passamanerie in cuoio per mobili; Pellami grezzi o semilavorati ed altre pelli; Pelle conciata; Pelle di serpente; Pelle e finta pelle; Pelle in poliuretano; Pelle per mobili; Pelle venduta all'ingrosso; Pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; Pellicce [pelli di animali]; Pellicce vendute all'ingrosso; Pelliccia ecologica; Pelliccia semilavorata; Pochette; Porta-biglietti da visita; Porta carte; Porta carte di credito in pelle; Portamusiche; Portabanconote; Portabiti da viaggio; Portacarte; Portadocumenti e ventiquattrore; Portadocumenti per artisti [astucci]; Portafogli; Portafogli in pelle; Portafogli in tessuto; Portamonete da polso; Portamonete in pelle; Punte specialmente adattate per bastoni da passeggio; Portatrucco; Recipienti da imballaggio industriali di pelle; Sacche; Sacche a carrello multiuso per lo sport; Sacche da spiaggia; Sacchi da viaggio; Scatole in cuoio o in cartone-cuoio; Scatole in pelle; Set da viaggio; Similpelle; Similpelle venduta all'ingrosso; Targhette per bagagli; Telai per borse a mano; Telai d'ombrelli; Telai per borsellini; Tessuti in pelle; Tracolle; Tracolle in cuoio; Tracolle per borsette; Valige; Valigette; Valigette in pelle; Valigie a mano; Valigette ventiquattrore; Valigie armadio; Zaini; Zaini sportivi; Zaini per scolari; Zainetti; Valvole in cuoio;

- (b) Classe 24: *Articoli in materiali tessili legati con plastica; Articoli in materiali tessili legati con gomme; Articoli in materiali tessili traspiranti legati con gomma; Articoli in materie plastiche non tessute; Articoli in tessuto non tessuto; Articoli per il letto [biancheria]; Articoli tessili di cotone; Articoli tessili di flanella; Articoli tessili di lino; Articoli tessili di piccole dimensioni [biancheria da tavola]; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili in materie plastiche tessute; Articoli tessili per la casa in materiali non tessuti; Articoli tessili per la casa; Articoli tessili per la confezione di articoli di abbigliamento; Articoli tessili (rivestiti di poliuretano) per la confezione di indumenti impermeabili; Asciugamani; Asciugamani avvolgenti da bagno; Asciugamani da bagno; Asciugamani da bagno di grandi dimensioni; Asciugamani da cucina; Asciugamani da spiaggia; Asciugamani da toilette in materie tessili; Asciugamani di spugna; Asciugamani [di stoffa] adatti all'uso in distributori; Asciugamani di tessuto, compressi; Asciugamani in fibre tessili; Asciugamani in stoffa venduti in confezioni; Asciugamani in tessuto per l'esercizio fisico; Asciugamani per bambini; Asciugamani per il viso; Balze; Balze da letto in tessuto; Balze in tessuto; Balze per letti; Balze per tende; Bandiere e stendardi in stoffa; Bandiere in broccato; Bandiere in feltro; Bandiere segnaposto in tessuto; Bandierine; Biancheria da bagno; Biancheria da casa; Biancheria da cucina; Biancheria da letto; Biancheria da letto in materiali tessili non tessuti; Biancheria da tavola; Cachemere; Cartellini in materie tessili da attaccare alla biancheria; Cartellini di stoffa da attaccare a indumenti; Contrassegni [etichette] in stoffa per tessuti; Coperte da*

letto; Coperte da picnic; Coperte da viaggio; Coperte per animali domestici; Coperte per culle; Copriletti; Coprimaterassi; Copripiumini; Copritavoli; Cordoni in materie tessili; Cordoni o fasce per tende in materie tessili; Cuscini (Fodere per -); Cuscini ornamentali; Drappeggi sotto forma di tende; Etichette adesive (In tessuto -); Etichette da cucire in tessuto per abbigliamento; Etichette in materiali tessili; Etichette per indumenti; Fasce ornamentali; Fasce per neonati; Fasce per tende in stoffa; Fazzoletti da taschino in tessuto; Fazzoletti di stoffa; Fazzoletti in tessuto; Fodere di protezione per materassi e mobili; Fodere per sedie; Fodere [stoffe]; Fodere per calzature; Fodere per indumenti in tessuto; Foulard [tessuti]; Fregi in tessuto; Gagliardetti in tessuto o materie plastiche; Guanti da bagno; Guanti di toilette; Indumenti monouso; Involucri in materiali tessili per confezioni regalo; Lenzuola; Materiali a nido d'ape [tessuti]; Materiali per abiti [stoffe]; Materiali filtranti in tessuto; Materiali per intarsio in stoffe non tessute; Materiali per la confezione di indumenti; Materiali sostitutivi di tessuti a base di materiali sintetici; Materiali tessili compositi; Materiali (Tessili -) per la fabbricazione di solette per calzature; Materiali (Tessili -) per la fabbricazione di calzature; Materiali (Tessili -) per la fabbricazione di fodere per calzature; Materiali (Tessili -) per la fabbricazione di soles; Materiali tessili tessuti rivestiti; Materie plastiche [sucedanei del tessuto]; Materie tessili; Parati murali in materie tessili; Pile in copolimeri; Pile in poliestere; Piumini; Piumini riempiti con materiale di imbottitura; Piumini riempiti con penne d'oca; Piumini riempiti di materiale di imbottitura sintetico; Piumini [trapunte]; Prodotti tessili da arredamento; Prodotti tessili di plastica in pezzi; Prodotti tessili impermeabili; Prodotti tessili in pezzi per la confezione di articoli di abbigliamento; Prodotti tessili ovvero prodotti tessili in pezzi destinati al settore manifatturiero; Prodotti tessili per la confezione di articoli di abbigliamento; Prodotti tessili per la casa; Prodotti tessili per la confezione di stivali; Prodotti tessili per la confezione di scarpe; Prodotti tessili per la fabbricazione di abbigliamento sportivo; Prodotti tessili per la produzione di mobili imbottiti; Prodotti tessili stampati; Runner da tavola in materia tessile; Stendardi; Stoffa per fodere per scarpe; Stoffa per camiceria; Stoffe con motivi da ricamare; Stoffe da ricamo; Stoffe di rinforzo non tessute; Stoffe gommate; Stoffe in fibre artificiali, ovvero articoli tessili in pezza; Stoffe in fibre sintetiche [tranne quelle isolanti]; Stoffe in filati di fibre rigenerate; Stoffe in filati rivestiti di gomma; Stoffe non tessute in forma di fogli per l'industria manifatturiera; Stoffe rinforzate in plastica; Stoffe rivestite; Strisce (Da tavolo -); Strofinacci; Surrogati per materie tessili; Tende per finestre; Tende di stoffa; Tende di plastica; Tende di pizzo; Tessuti; Tessuti e sucedanei dei tessuti; Tessuti in fibre per la produzione di rivestimenti interni di borse; Tessuti in fibre per la produzione di articoli di abbigliamento; Tessuti in fibre per la produzione di rivestimenti interni di scarpe; Tessuti per la casa; Tessuti per l'arredamento; Tessuti per il rivestimento; Tessuti rivestiti per la fabbricazione di articoli in pelle; Tovaglie; Tovaglie di plastica; Tovaglie in materie tessili; Tovagliette all'americana in materia tessile; Trapunte; Tovaglioli in materie tessili;

- (c) Classe 25: *Abbigliamento; Abbigliamento da mare; Abbigliamento da notte; Abbigliamento da sera; Abbigliamento di pelliccia; Abbigliamento esterno per bambini; Abbigliamento esterno per neonati; Abbigliamento casual; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento intimo; Abbigliamento per gestanti; Abbigliamento sportivo; Abiti; Abiti nuziali; Abiti per il tempo libero; Accappatoi; Articoli d'abbigliamento per lo sport; Bermuda; Bandane; Berretti;*

Berretti con visiera; Biancheria; Biancheria da notte; Biancheria intima; Biancheria intima modellante; Biancheria intima per neonati; Bikini; Blazer; Blue jeans; Bluse; Bluse da pesca; Body; Body per neonati e bambini; Boleri; Bomber; Boxer; Bretelle; Busti; Bustini; Calzamatricie; Calzature; Calzature da lavoro; Calzature da pesca; Calzature da guida; Calzature da spiaggia; Calzature da trekking; Calzature da uomo e da donna; Calzature non per lo sport; Calzature per bambini; Calzetteria; Calze per lo sport; Calze; Calzature per il tempo libero; Calzature per sala da ballo; Calze antisudore; Calzini; Calzini a pantofole; Calzini antiscivolo; Calzoni; Camicette; Calzoncini; Camici; Camicie; Camiciotti; Canottiere; Cappelleria; Cappelli; Cappelli in pelle; Cappelli da sole; Cappelli di carta [abbigliamento]; Cappelli da spiaggia; Cappotti; Cappucci; Cardigan; Casacche; Chaps (Articoli d'abbigliamento); Chiusure a strappo per scarpe e stivali; Ciabatte; Cinture; Cinturini per calzature; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Cinture in finta pelle; Cinture in materie tessili; Collants; Colletti amovibili; Colletti; Colletti per abiti; Completi; Completi da uomo; Completi da sera; Copribusti; Copricapi; Copricostume; Coprispalle; Corpetti a camicetta; Corsetti; Corpini; Corredini per neonati (abbigliamento); Costumi da bagno; Costumi da carnevale; Costumi da ballo; Costumi teatrali; Costumi per giochi di ruolo; Costumi in maschera; Cravatte di cuoio; Cravatte in seta; Cravatte lavallière [ascot]; Cuffie; Cuffie [copricapo]; Culottes; Desert boots (calzature); Dispositivi antiscivolo per stivali; Dolcevita; Espadrillas; Fasce; Fasce per il sudore; Fasce per la testa; Fasce per la testa [abbigliamento]; Felpe con cappuccio; Foulard; Fodere per giacca; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Ferramenti per calzature; Felpe; Foulard da collo; Fusciascette; Gabardine; Giacche; Giacche a vento; Giacche, cappotti, pantaloni, gilet da uomo e da donna; Giacconi; Gilet; Giubbotti; Gonne; Grembiuli; Guaine elastiche; Guaine [sottovesti]; Guaine [sottovesti] busti; Girocollo [sciarpe]; Giubbotto impermeabile da corsa; Guanti; Guanti a manopola; Guanti da pilota; Guanti invernali; Guanti per ciclisti; Guardoli per calzature; Impermeabili; Incerata [abbigliamento]; Indumenti bianchi da cuoco; Infradito; Intimo da uomo; Intimo modellante; Jeans; Indumenti contenenti sostanze dimagranti; Indumenti intimi femminili; Indumenti per la ginnastica; Indumenti protettivi; Kilt; Jerseys [indumenti]; Kimono; Leggings; Lingerie; Livree; Maglie; Linguette per scarpe e stivali; Maglie da rugby; Maglie imbottite per uso atletico; Maglie senza maniche; Magliette; Maglie intime; Maglioni; Mantelli; Maglioni Guernsey; Maglioni polo; Manicotti; Manicotti di pelliccia; Mantelle; Mantelle da parrucchiere; Mantelline; Maschere; Mezze ghettoni; Minigonne; Mitre [abbigliamento]; Mocassini; Montgomery; Muffole; Pagliaccetti; Nastri per i capelli [foulard]; Pantacollant; Pantaloncini; Panciotti; Pagliette; Pantaloni; Pantofole; Papillon; Paraorecchie; Parei; Parka; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; Passamontagna; Pedule; Pellicce; Petti di camicie; Pettorine sportive; Pigiama; Polo; Polo in maglia; Polsini; Poncho; Prendisole; Prêt-à-porter; Protezioni al tallone per scarpe; Protezioni per colletti; Protezioni per colli di camicie; Protezioni per tacchi di scarpe; Pullover; Redingote; Reggiseni; Sabots; Salopette; Rinforzi per scarpe; Rinforzi al tallone per le calze; Puntali rinforzati per calzature; Punte di calzature [spunterbi]; Sandali; Sari; Scaldacolli; Scaldaginocchia [abbigliamento]; Scaldamani [abbigliamento]; Scaldamuscoli; Scarpe; Scarpe acquatiche; Scarpe da ballo; Scarpe da allenamento; Scarpe con tacco alto; Scarpe di tela; Scarpe di tela con suola di corda; Scarpe per il tempo libero; Scarponcini; Scialli; Sciarpe; Sciarponi [abbigliamento]; Smoking; Sneaker; Solette per calzature; Soprabiti; Soprascarpe; Sopracamicie; Sopravesti per ragazze;

Sopravesti per uomo; Sottascelle; Sotto-piedi; Sottogonne; Sottocalzini per calzature; Sottovesti; Sovrapantaloni; Spalline di reggiseno; Spolverini; Stivaletti; Stivali; Stole; Stole di pelliccia sintetica; Stringitesta; Suole goffrate in gomma o materie plastiche; Suole intermedie; Suole per calzature; Suole interne; Suole per la riparazione di scarpe; Suole per pantofole; Suolette per calzature; Supporti in legno di zoccoli in legno in stile giapponese; T-shirt; Tabarri; Tacchetti per scarpe sportive; Tacchi; Tacchi goffrati in gomma o materie plastiche; Tacchi per scarpe; Tailleur; Tallonette; Talloniere per calzature; Tasche di indumenti; Toghe; Tomaie per calzature; Tonache; Top; Tracolle per abbigliamento; Travestimenti per bambini; Tronchetti; Trench; Tuniche; Turbanti; Tute calzamaglia; Tute da lavoro; Tute da sci; Tute [indumenti]; Tutine da ginnastica; Tutine da notte; Tutine intere per neonati e bambini ai primi passi; Tutine sportive; Tutù da ballo; Uniformi; Uniformi per uso commerciale; Uniformi scolastiche; Veli; Vestaglie; Vestiti; Visiere; Visiere come copricapo; Visiere di berretto; Visiere di cappelli; Visiere parasole; Zoccoli [calzature];

- (d) Classe 26: *Accessori decorativi in gomma o silicone per scarpe; Accessori per biancheria intima [articoli di merceria]; Accessori per capelli, ovvero, pinzette per capelli; Accessori per capelli, ovvero, intreccia-capelli; Anelli a pressione [chiusure]; Applicazioni [articoli di merceria]; Applicazioni in fiori artificiali da fissare sugli indumenti; Applicazioni su tessuto; Applique in tessuto [merceria]; Articoli d'ornamento per la capigliatura; Articoli di merceria; Borchie per abbigliamento; Bordature per indumenti; Bordi e orli per indumenti; Bordi per fare l'orlo ad indumenti; Bottoncini a borchia [chiusure] per scarpe; Bottoncini a borchia [chiusure] per piumini; Bottoncini da colletto; Bottoni; Bottoni a pressione; Bottoni a rivetto; Bottoni automatici per indumenti; Bottoni ornamentali; Braccialetti [accessori di abbigliamento]; Bracciali; Bracciali per tener su le maniche; Calzature (Occhielli per -); Calzature (ornamenti per -) [non in metalli preziosi]; Calzature (Stringhe per -); Cerniere lampo; Cerniere lampo per borse; Chiusure a gancio e a laccio ad anello; Chiusure a nodo; Chiusure lampo in plastica; Chiusure per abiti; Chiusure per borse; Cifre o lettere per marcare la biancheria; Ciniglia [passamaneria]; Ciondoli, non per articoli di gioielleria né per anelli o catenelle portachiavi; Clip non preziosi per sciarpe; Coccoarde; Copricapo da sposa sotto forma di pettinature ornamentali; Cordigli [cordoni]; Cordoncini a spirale per passamaneria; Cordoncini intrecciati per abbigliamento; Cordoncini per bordare; Cordoncini per passamaneria; Cordoni per indumenti; Cuffie per il settore dei servizi alimentari; Decorazioni per capelli; Dispositivi di scorrimento per cordoncini con fermaglio da portare attorno al collo; Distintivi ornamentali; Distintivi ricamati; Fasce autoleganti [articoli di merceria]; Fermagli; Fermagli di cinture; Fermagli metallici per calzature; Fermagli per abbigliamento; Fermagli per bretelle; Fermi per colletti; Ferretti per reggiseno; Fibbie [accessori di abbigliamento]; Fibbie di cinture; Fibbie in metalli preziosi [accessori per abbigliamento]; Fibbie per borse; Fibbie per calzature; Fibbie per cinghie; Fibbie per corpetti; Fibbie per indumenti; Finti orli; Fiocchi da merceria; Fiocchi ornamentali in tessuto per decorazione; Forme per la fabbricazione di merletti; Fronzoli [ricami]; Gale [abbigliamento]; Galloni per bordare; Ganci di fissaggio per bretelle; Ganci per busti; Ganci a molla [chiusure] per indumenti; Ganci per calzature; Ganci per indumenti [chiusure]; Ganci per reggiseno; Guarnizioni per calzature; Guarnizioni per cappelleria; Insieme di accessori intercambiabili per calzature, non di metallo; Indumenti*

(Occhielli per -); Lacci in tessuto per confezionare; Lacci per orlare indumenti; Lacci per stivali; Lettere per contrassegnare articoli tessili; Lamine d'alluminio per decolorare i capelli; Lettere per la tracciatura di articoli in tessuto; Lettere per marcare la biancheria; Lustrini; Lustrini [passamaneria]; Merletti; Merletti in tessuto jacquard; Merletto a tombolo; Mollette fermacalzoni [per ciclisti]; Nappine; Nastri decorativi; Nastri di passamaneria; Nastri di rinforzo per indumenti; Nastri di seta; Nastri di velluto; Nastri in materiali tessili per confezionamento; Nastri in materiali tessili; Nastri ornamentali in tessuto; Nastri per fare orli; Nastri per il nome in materiali tessili per contrassegnare indumenti; Nastri per indumenti; Nastri pieghettanti per tende; Nastri (tessuti); Occhielli; Occhielli di metallo per indumenti; Occhielli (non metallici) per articoli d'abbigliamento; Occhielli per calzature; Occhielli per indumenti; Orature da applicare mediante ferro da stiro; Ornamenti per calzature [non in metalli preziosi]; Ornamenti per cappelli; Ornamenti per scarpe in plastica; Pagliette per indumenti; Paillettes decorative non in metallo prezioso; Passamaneria; Passanti per indumenti; Penne di uccelli [accessori di abbigliamento]; Perle in vetro, tranne che per creare gioielli; Perline per lavori artigianali; Perline per rifiniture; Pettorali; Pezze adesive ornamentali per giacche; Pezze ricamate per articoli di abbigliamento; Piume [accessori di abbigliamento]; Piume di struzzo [accessori di abbigliamento]; Piume per ornamento; Pizzi ricamati; Ricami d'argento per abiti; Ricami d'oro per abiti; Ricami per indumenti; Rosette in tessuto; Smerli [pizzi]; Soggoli di monache [passamaneria]; Spalline; Spalline per abbigliamento; Stecche per busti; Stecche per colli finti; Stecche (per indumenti); Stringhe [cordoni]; Stringhe per calzature; Toppe applicabili a caldo; Toppe ornamenti in stoffa; Toppe ricamate; Trine [merletti];

3.3 Con il Marchio Collettivo si intende distinguere sul mercato nazionale e internazionale i prodotti ed i servizi delle Imprese Aderenti, frutto del patrimonio proprio del territorio del Distretto del Rubicone costituito dal talento creativo e dalla cultura tecnica e artigianale che lo caratterizzano.

4. SCOPO DELLA RETE

4.1 La Rete di Imprese è costituita al fine di favorire lo sviluppo delle imprese attive nell'ambito del settore dell'industria manifatturiera della moda in particolare della lavorazione delle pelli, del cuoio e materiali diversi per la realizzazione di calzature, prodotti moda ed abbigliamento, nonché altre realtà imprenditoriali le cui produzioni presentino elementi di complementarità, strumentalità e competenza applicativa con detto settore, collocate nel Distretto del Rubicone, sostenendo le imprese aderenti con azioni di promozione e divulgazione collettiva delle competenze in Italia e all'estero.

4.2 L'obiettivo prioritario della Rete è quello di accrescere la reciproca capacità innovativa e competitiva delle Imprese Aderenti sul mercato attraverso specifiche azioni, quali: la promozione del Distretto del Rubicone valorizzandone storia e capacità di innovazione; la predisposizione di strategie comuni per le Imprese Aderenti di marketing e comunicazione digitale volte a programmare un nuovo approccio con il mercato; lo sviluppo di un progetto di qualificazione etica delle Imprese Aderenti; la promozione della capacità delle Imprese Aderenti di proporre soluzioni a problemi tecnici; lo sviluppo e l'implementazione di modelli di economia circolare; lo sviluppo di un progetto per la tracciabilità della filiera. In questo

senso, la Rete si propone come partner nella crescita delle Imprese Aderenti, offrendo servizi utili a condividere una moderna cultura d'impresa, nonché utili a diffondere le abilità applicative e le competenze gestionali delle Imprese Aderenti allo scopo di potenziare logiche sinergiche di filiera volte a consolidare e proteggere una tradizione di eccellenza riconosciuta al Distretto del Rubicone.

5. ORGANISMI AUTORIZZATI A RAPPRESENTARE LA RETE

La rappresentanza istituzionale e legale della Rete di fronte ai terzi è conferita al Presidente o Vicepresidente nominati dal Comitato di Gestione.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIONE DELLE IMPRESE ADERENTI

6.1 Possono aderire al contratto di Rete le imprese che svolgono le attività di promozione, produzione e commercializzazione di articoli nell'ambito del tessile, abbigliamento, calzature. Chi intende aderire al contratto di Rete deve presentare all'Assemblea degli Aderenti, ai sensi dell'art. 1332 del Codice Civile, apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente:

- (a) la denominazione e la sede legale;
- (b) l'oggetto sociale;
- (c) l'attività effettivamente svolta e la sede presso la quale detta attività è effettivamente svolta;
- (d) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del contratto di Rete;
- (e) copia della delibera di adesione al contratto di Rete assunta dall'organo competente in ragione delle sue regole organizzative, di legge o per statuto ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarle a tutti gli effetti;
- (f) copia dello statuto e del certificato di iscrizione al Registro delle imprese competente.

6.2 Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea degli Aderenti nella sua prima riunione utile.

6.3 In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà corrispondere un contributo al fondo patrimoniale di cui è dotata la Rete nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio previsionale

7. RAPPRESENTAZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO

L'Rete è titolare marchio collettivo dell'Unione Europea n. 018764094, depositato in data 18.09.2022, come qui di seguito rappresentato:

RETE RUBICONE MODA

L'impronta del saper fare

8. REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO - DIRITTI E DOVERI DELLE IMPRESE ADERENTI

8.1 Il Marchio Collettivo è concesso in uso soltanto alle imprese Aderenti alla Rete, esclusivamente nelle modalità di cui alle prescrizioni del manuale d'uso del marchio che qui si allega sub "Allegato A)" e previa trasmissione di una copia dal presente Regolamento comprensiva dell'allegato manuale d'uso del marchio debitamente sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa Aderente e trasmessa a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo pec: reteiosonorubicone@cert.cna.it.

8.2 Lo status di Impresa Aderente è requisito comune a tutte le imprese che hanno costituito la Rete nonché a tutte le imprese che saranno ammesse a parteciparvi previa presentazione all'Assemblea degli Aderenti della domanda di ammissione alla Rete e a condizione abbiano provveduto a corrispondere al fondo patrimoniale il contributo di adesione menzionato dall'Articolo 6 del presente Regolamento.

8.3 La Rete predispone un apposito elenco delle Imprese Aderenti autorizzate all'utilizzo del Marchio Collettivo, che provvederà a mantenere aggiornato. L'elenco è consultabile sul sito web di cui alla URL <https://www.reterubiconemoda.it/>.

8.4 L'autorizzazione all'uso del Marchio Collettivo alle condizioni e nei limiti stabiliti al successivo articolo 9 ed è subordinata al rispetto da parte della Imprese Aderenti:

- (a) del presente Regolamento;
- (b) dell'obbligo di mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso l'ammissione alla Rete;
- (c) dell'obbligo di assoggettarsi a verifiche e controlli da parte del Comitato di Gestione in funzione di organismo di controllo e di fornire all'anzidetto tutta la documentazione ritenuta da questo utile alla verifica del corretto utilizzo del Marchio Collettivo e adeguarsi a tutte le misure correttive eventualmente prescritte per i casi di utilizzo improprio del Marchio Collettivo;
- (d) del divieto di compiere atti o omissioni che possano danneggiare o ledere il buon nome della Rete e l'immagine di essa che viene diffusa tramite l'uso del Marchio Collettivo;
- (e) dell'impegno a collaborare alle azioni promozionali del Marchio Collettivo realizzate dalla Rete nell'ambito delle azioni volte a realizzare gli scopi per i quali la Rete è stata costituita.

9. CONDIZIONI D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

9.1 L'uso del Marchio Collettivo è strettamente riservato alle Imprese Aderenti.

9.2 Le Imprese Aderenti hanno l'obbligo di:

- (a) utilizzare il Marchio Collettivo solo ed esclusivamente in abbinamento alla attività effettiva della loro impresa come descritta nella domanda di ammissione ai sensi dell'Articolo 6 del presente Regolamento;
- (b) utilizzare il Marchio Collettivo con i colori istituzionali pantone o, in alternativa, in bianco e nero nelle modalità prescritte dal manuale d'uso del marchio formante l'Allegato A) del Presente Regolamento ed impiegando i file digitali contenente il logotipo del Marchio Collettivo a colori o in bianco e nero forniti dall'Rete nelle quattro possibili versioni alternative impiegabili;
- (c) utilizzare il Marchio Collettivo in conformità con il manuale d'uso del marchio nella sua interezza e senza apporvi alcuna modifica, rispettandone fedelmente forme, dimensioni e colori istituzionali, impegnandosi in particolare a:
 - (i) non alterare le distanze tra i contenuti verbali che compongono il logotipo;
 - (ii) non alterare le proporzioni dei contenuti verbali che compongono il logotipo;
 - (iii) non ridurre le dimensioni del logotipo al di sotto delle misure minime consentite;
 - (iv) non alterare i caratteri tipografici del logotipo (font Montserrat);
 - (v) non alterare i colori istituzionali verde-scuro e verde-chiaro del logotipo ed i colori nero-grigio per l'utilizzo in stampe in bianco e nero;
 - (vi) non deformare o modificare il logo;
 - (vii) non realizzare versioni cromatiche diverse da quelle alternativamente previste;
 - (viii) non ruotare, capovolgere o comunque modificare l'orientamento del marchio;
 - (ix) non applicare ombreggiature o altri effetti grafici;
 - (x) non usare il logo in bassa qualità;
- (d) non trasmettere e/o cedere e/o concedere a terzi, in alcuna forma e modo, l'uso del Marchio Collettivo;
- (e) utilizzare il Marchio Collettivo su materiale promozionale collegati ai prodotti e ai servizi compresi nell'estensione della tutela di cui al diritto di monopolio conseguito con la registrazione del marchio;
- (f) astenersi dal compiere atti o omissioni che possano danneggiare o ledere la reputazione e l'immagine pubblica del Marchio Collettivo e/o trarre in inganno i destinatari del messaggio trasmesso con il Marchio Collettivo;
- (g) astenersi dall'utilizzare il Marchio Collettivo nel caso in cui cessino di essere Imprese Aderenti alla Rete oppure nel caso in cui l'uso sia stato revocato o sospeso;
- (h) non utilizzare il Marchio Collettivo come segno distintivo d'impresa o come segno distintivo prevalente rispetto al proprio marchio d'impresa, ma sempre accostato al proprio marchio d'impresa riproducendone fedelmente forme, dimensioni e colori e

sempre nel rispetto della vigente normativa applicabile, in particolare, ad usare il Marchio Collettivo nelle pratiche commerciali con modalità tali da non creare inganno circa la provenienza dei prodotti e/o servizi;

- (i) astenersi dal registrare marchi o segni simili al Marchio Collettivo o tali da generare confusione o interferenza con il Marchio Collettivo in Italia e all'estero;
- (l) adeguare le modalità di utilizzo del Marchio Collettivo, conformandosi alle eventuali richieste che la Rete potrà formulare nel tempo, purché espressamente motivate da ragioni di immagine o commerciali.

10. DURATA DELL'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

10.1 L'uso del Marchio Collettivo potrà proseguire per la durata del contratto di Rete, salvo che prima:

- (a) non intervenga la perdita della qualifica di Impresa Aderente; oppure
- (b) la Rete non disponga la sospensione dell'Impresa Aderente dall'uso del marchio.

10.2 La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di Impresa Aderente comporta la cancellazione dall'elenco di cui al precedente paragrafo 8.3.

11. ATTIVITÀ DI CONTROLLO - UTILIZZI IMPROPRI E/O DIFFORMI - SANZIONI

11.1 Il Comitato di Gestione vigila sul rispetto da parte delle Imprese Aderenti delle condizioni d'uso del Marchio Collettivo previste dal Regolamento.

11.2 Nell'ambito dell'attività di controllo, il Comitato di Gestione, nelle sue funzioni di organismo di controllo, potrà richiedere alle Imprese Aderenti di esibire documenti e/o fornire chiarimenti e informazioni in merito all'utilizzo del Marchio Collettivo.

11.3 Le ipotesi di utilizzo improprio e/o difforme del Marchio Collettivo rispetto alle condizioni d'uso previste dal Regolamento potranno determinare violazioni:

- (a) lievi, qualora siano tali da non creare confusione nel pubblico e non pregiudicare la reputazione e l'immagine pubblica del Marchio Collettivo e della Rete;
- (b) gravi, in caso di reiterazione di violazioni lievi oppure qualora siano tali da creare confusione nel pubblico e pregiudicare la reputazione e l'immagine pubblica del Marchio Collettivo e della Rete.

11.4 In caso di violazione lieve, la Rete invierà l'Impresa Aderente responsabile della violazione un richiamo scritto contenente l'indicazione delle misure cui quest'ultimo dovrà attenersi per rimuovere la violazione e ripristinare il corretto utilizzo del Marchio Collettivo.

11.5 In caso di violazione grave, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno, all'Impresa Aderente responsabile della violazione potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- (a) sospensione dell'uso del Marchio Collettivo, in via temporanea, ai sensi del successivo articolo 12;

- (b) revoca dell'uso del Marchio Collettivo, in via definitiva, ai sensi del successivo articolo 13.

12. SOSPENSIONE

12.1 La sospensione dell'uso può essere applicata per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi, nei seguenti casi:

- (a) mancato adeguamento nei tempi da parte dell'Impresa Aderente alle misure indicate nel richiamo per la rimozione della violazione;
- (b) reiterazione da parte dell'Impresa Aderente di violazioni lievi per più di due volte;
- (c) condotte colpose da parte dell'Impresa Aderente che determinino utilizzi impropri e/o difformi tali da creare confusione nel pubblico e/o pregiudicare la reputazione e l'immagine pubblica del Marchio Collettivo e della Rete;
- (d) l'Impresa Aderente abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo di esibire i documenti e/o fornire i chiarimenti e le informazioni in merito all'utilizzo del Marchio Collettivo richiesti dalla Comitato di Gestione nelle sue funzioni di organo di controllo;
- (e) l'Impresa Aderente adotti comportamenti tali da pregiudicare il pacifico godimento del Marchio Collettivo da parte delle altre Imprese Aderenti.

12.2 Il provvedimento di sospensione, contenente le motivazioni e i termini e le condizioni per l'annullamento della sospensione, è deliberato dal Comitato di Gestione e deve essere comunicato all'Impresa Aderenti responsabile della violazione a mezzo pec.

12.3 La sospensione comporta la perdita temporanea del diritto all'utilizzo del Marchio Collettivo e il conseguente obbligo di cessare con effetto immediato qualsiasi utilizzo del Marchio Collettivo per la durata del periodo di sospensione. La sospensione dell'uso del Marchio Collettivo non comporta la cancellazione temporanea dall'elenco di cui al precedente paragrafo 8.3.

12.4 In presenza di validi e comprovati motivi, il Comitato di Gestione può prorogare la sospensione dell'uso del Marchio Collettivo per un tempo ulteriore purché non superiore complessivamente a dodici mesi.

13. REVOCA DELL'USO DEL MARCHIO - PERDITA DELLA QUALIFICA DI IMPRESA ADERENTE

13.1 La revoca d'uso del Marchio Collettivo in via definitiva è l'immediata conseguenza sanzionatoria dei contegni di seguito elencati, tutti integranti giusta causa di esclusione dell'Impresa Aderente al contratto di Rete:

- (a) mancato ingiustificato adeguamento da parte dell'Impresa Aderente ai termini e alle condizioni posti per l'eliminazione della condotta che ha causato la sospensione;
- (b) l'Impresa Aderente abbia subito più di due provvedimenti di sospensione;
- (c) condotte dolose dell'Impresa Aderente che abbiano determinato utilizzi impropri e/o

difforni tali da creare confusione nel pubblico e/o pregiudicare la reputazione e l'immagine pubblica del Marchio Collettivo e della Rete, per le quali non vi sia stato o non vi possa esserci un intervento fattivamente riparatore;

13.2 Il provvedimento di revoca, contenente le motivazioni, è deliberato dall'Assemblea degli Aderenti su proposta del Comitato di Gestione e deve essere comunicato all'Impresa Aderente responsabile della violazione a mezzo pec.

13.3 La revoca comporta per l'Impresa Aderente responsabile della violazione la perdita definitiva del diritto all'uso del Marchio Collettivo e il conseguente obbligo di cessarne con effetto immediato qualsiasi ulteriore utilizzo. La revoca dell'uso del Marchio Collettivo comporta la cancellazione dall'elenco di cui al precedente paragrafo 8.3.

14. RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

14.1 Le informazioni, gli atti e i documenti riguardanti le Imprese Aderenti, di cui la Rete sia venuta a conoscenza nell'esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento, sono considerati riservati e saranno gestiti con misure idonee a garantirne la riservatezza.

14.2 Non saranno considerati riservati ai sensi e ai fini del presente Regolamento i dati e/o le informazioni relativi alle Imprese Aderenti che siano già o che diventino di pubblico dominio o la cui divulgazione sia autorizzata dalle Imprese Aderenti, oppure che dovessero essere richiesti dalla pubblica autorità, dall'autorità giudiziaria o da un altro organo amministrativo competente.

14.3 Tutti i dati personali concernenti le Imprese Aderenti in ordine all'uso concesso ai sensi del presente Regolamento, così come gli eventuali dati relativi al personale (inclusi dipendenti e collaboratori), amministratori o soci delle Imprese Aderenti, sono trattati nel rispetto delle norme applicabili in materia di trattamento dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 ("Codice Privacy"), nonché successive modifiche ed integrazioni e ai soli fini dell'applicazione ed esecuzione del presente Regolamento.

15. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

15.1 Eventuali modifiche del presente Regolamento saranno comunicate alle Imprese Aderenti e pubblicate ai sensi di legge a cura della Rete, che indicherà anche il termine della loro entrata in vigore. Le Imprese Aderenti che non intendessero accettare le modifiche del Regolamento dovranno abbandonare l'utilizzo del Marchio Collettivo comunicandolo alla Rete. L'utilizzo del Marchio Collettivo successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche, costituirà accettazione delle modifiche stesse.